

CODICE ETICO

La Fondazione Casa di Riposo Belvedere di Lari Onlus è un ente morale senza fini di lucro riconosciuto con provvedimento regionale n. 4411 del 29 luglio 2003, avente lo scopo di fornire ospitalità ed assistenza ad anziani bisognosi auto e non autosufficienti.

In relazione alle attività svolte dalla Fondazione il presente codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche dell'ente nell'ambito delle attività svolte verso l'esterno e nell'ambito delle attività interne, con riguardo ai propri dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Il codice pertanto costituisce un insieme di principi la cui osservanza da parte di tutti coloro a cui è indirizzato è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Fondazione.

A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti ed i rapporti sia interni che esterni dell'ente.

Va sottolineato che l'ordinamento giuridico nazionale italiano riconosce rilevanza giuridica e finalità scriminanti all'adozione dei principi etici e di condotta a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01. Tale decreto ha infatti introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità di tipo penalistico in capo agli enti, con pesanti sanzioni qualora vengano consumati reati "nel suo interesse o vantaggio". Pertanto diventa essenziale poter dimostrare in caso di giudizio la mancanza di una "colpa organizzativa", ovvero di poter dimostrare che il reato è stato commesso dal dipendente, collaboratore o amministratore o membro degli organi di controllo e di indirizzo della Fondazione, stante essa avesse adottato una idonea attività preventiva.

Al fine di assicurare, per quanto ragionevolmente possibile, un effettivo rispetto delle regole è stato istituito un ORGANISMO DI CONTROLLO per tutti i motivi sopra indicati e si segnala che l'assunzione del codice è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 C.C. "Diligenza del prestatore di lavoro".

La violazione delle norme del codice potrà pertanto costituire inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile con ogni conseguente responsabilità personale.

Analogamente la Fondazione si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente nei confronti di terzi collaboratori che abbiano violato le pertinenti norme del presente codice.

Le risorse umane della Fondazione ad ogni livello gerarchico o responsabilità funzionale, nonché terzi collaboratori sono perciò chiamati ad una scrupolosa osservanza delle norme e regole di condotta contenute nel presente codice.

Nel porre in essere la propria attività la Fondazione agisce in ottemperanza ai principi di libertà e dignità della persona umana e della diversità.

Il presente Codice Etico è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Fondazione riconosce.

A tal fine la Fondazione, nell'organo del Direttore assicurerà un programma di formazione e sensibilizzazione sulle presenti disposizioni.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento nell'ambiente di lavoro.

I principi ed i disposti del Codice sono vincolanti per gli amministratori della Fondazione, per tutte le persone legate da un rapporto di lavoro subordinato e per tutti coloro che operano nella Fondazione (collaboratori).

Il codice sarà portato a conoscenza di terzi che ricevono incarichi dalla Fondazione o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei, più specificatamente:

- I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel fissare gli obiettivi da perseguire, nel proporre gli investimenti e nel realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione delle attività della Fondazione.
- I dirigenti nel dare concreta attuazione all'attività di direzione della Fondazione.
- I dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Fondazione per l'esecuzione delle loro funzioni e mansioni.

Art. 2 – Comunicazione

La Fondazione Casa di Riposo Belvedere di Lari provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del codice, raccomandandone l'osservanza. In particolare provvede:

- alla diffusione del codice presso i destinatari,

- al chiarimento delle disposizioni contenute,
- all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che si manifestano di volta in volta.

Art. 3 – Organo di Vigilanza

Il Consiglio nomina l' Organo di Vigilanza nella persona del Direttore.

L'Organo di Vigilanza è incaricato di valutare la corretta applicazione delle norme del presente codice e predisporre le soluzioni di casi concreti. L'Organo di Vigilanza riferisce al Consiglio ed è chiamato ad adottare le eventuali decisioni del caso. Esso si avvale della collaborazione tecnica e di documentazione degli uffici della Fondazione. L'Organo di Vigilanza può procedere anche d'ufficio, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio stesso.

Art. 4 – Responsabilità

Ciascun destinatario svolge la propria attività e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti, nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e competenze stabilite dalla Fondazione.

Ai destinatari è fatto divieto di accettare per se o altri donativi o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati all'attività dell'ente.

Obblighi del personale

A tutto il personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel codice e delle norme di riferimento, il personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare con diligenza il codice etico,
- rivolgersi alla direzione in caso di necessità e chiarimenti,
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni,
- informare i terzi nei rapporti verso l'esterno circa l'esistenza del codice etico e dei suoi obblighi ed impegni.

Art. 5 – Conflitto di interessi

Gli obiettivi ed i fini propri dell'attività svolta da ciascuno dei destinatari devono essere volti a perseguire unicamente ed esclusivamente gli interessi generali della Fondazione. Pertanto, a titolo esemplificativo, costituiscono conflitto di interesse:

- la COINTERESSENZA palese e occulta del dipendente in attività svolte dai fornitori, clienti, concorrenti.
- la STRUMENTALIZZAZIONE della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Fondazione.
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi.

Art. 6 – Riservatezza

I destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni inerenti all'attività della Fondazione, dei regolamenti vigenti, del presente codice e delle procedure interne, in ottemperanza alla disciplina vigente circa la privacy. Sono considerate informazioni riservate:

- progetti, iniziative e accordi che non sono di pubblico dominio,
- dati contabili previsionali e consuntivi che non sono oggetto di diffusione al pubblico dopo l'approvazione del bilancio di esercizio.

Coloro che per ragioni d'ufficio dovessero comunicare informazioni devono essere autorizzati dalla direzione.

CAPO II

Art. 7 – Condotta negli acquisti di beni e servizi

La selezione di fornitori, l'acquisto di beni e servizi, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate a regime di trasparenza. Nei rapporti di fornitura la Fondazione si impegna ad osservare le procedure interne per la selezione e gestione di tali rapporti.

- Conferimento incarichi

Nel conferimento degli incarichi la Fondazione si ispira ai criteri di correttezza, economicità, qualità e trasparenza.

- Contributi e sponsorizzazioni

La Fondazione potrà aderire a richieste di contributi o sponsorizzazioni provenienti da associazioni, Fondazioni, Enti Pubblici appartenenti al contesto territoriale, provinciale, regionale e nazionale.

CAPO III

Art. 8 – Disposizioni sanzionatorie

In ottemperanza alle norme comportamentali del presente codice e conseguentemente all'introduzione del D. Lgs. 231/01 le violazioni delle prescrizioni ivi contenute saranno assoggettate a sanzione disciplinare. L'applicazione della sanzione disciplinare prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte sono assunte dall'ente in piena autonomia.

- Sanzioni per lavoratori dipendenti

La violazione delle norme del codice etico può costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro (art. 2104 C.C.) o illecito disciplinare nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e potrà comportare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione.

- Misure verso i dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal codice etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee alla condotta tenuta.

- Misure verso i collaboratori

La violazione delle norme del codice etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali con ogni conseguenza di legge anche in ordine

alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni provocati alla Fondazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente codice etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed ogni sua variazione e integrazione sarà da esso approvata.